



Comitato XV Zona

Formazione 2023 – 28 novembre ore 19:00

La riforma del lavoro sportivo, nuovo inquadramento del rapporto di lavoro sportivo e nuovi adempimenti per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Analisi della normativa e delle clausole dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra lavoratore sportivo ed ente sportivo dilettantistico.

Relatore: Avv. Vincenzo Sparaco

MI PRESENTO

- Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pavia;
- Svolgo attività di consulenza ed assistenza giuridica in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, occupandomi soprattutto delle problematiche attinenti il lavoro sportivo dilettantistico;
- Nel 2015 ho approfondito la materia del diritto sportivo frequentando il “Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva”, organizzato dall'Università degli Studi di Milano, direttore Prof. Lucio Colantuoni;
- Sono autore di articoli in diritto sportivo sulla rivista giuridica Altalex;
- Dal 2009 faccio parte del Consiglio Direttivo del Circolo della Vela Ispra A.S.D. ed attualmente ricopro la carica di Presidente;
- Dal 2020 sono Vice Presidente dell'Associazione di Classe Contender.

1) LA RIFORMA DELLO SPORT (cenni)

2) IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO PRIMA DELLA RIFORMA

3) IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO: ATTUALE NORMATIVA

4) ANALISI DI UNA BOZZA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



1) LA RIFORMA DELLO SPORT

ITER LEGISLATIVO

Legge n. 86 dell'8 agosto 2019


- Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo
- Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo
- Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
- Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
- Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi
- Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali



Termine per l'attuazione della delega originariamente stabilito in 12 mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge (31 agosto 2019) che sono stati prorogati a causa dell'emergenza COVID -19 e pertanto la delega è poi scaduta in data 28 febbraio 2021

ITER LEGISLATIVO

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, nell'imminenza della scadenza della delega, ha emanato cinque decreti legislativi rispetto alle 6 deleghe previste dalla Legge n. 86/2019. Non veniva emanato il decreto legislativo in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e del CONI. (Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 e 19 marzo 2021).



- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante *“riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante *“misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”*;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38** con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante *“misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante *“semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante *“misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*.

ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 36/2021

| | Publicazione in Gazzetta Ufficiale | Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto Sostegni) | Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni) | Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis) |
|--|---|---|---|---|
| Decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021 (Pubblicato il 18/03/2021) | <ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione; Ad esclusione delle norme in materia di lavoro sportivo che dovevano entrare in vigore dal 1° luglio 2021. | <ul style="list-style-type: none"> Abolizione del vincolo sportivo dopo 15 giorni dalla pubblicazione; Tutte le altre norme dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 2021; La disciplina del lavoro sportivo doveva entrare in vigore dal 1° luglio 2022. | <ul style="list-style-type: none"> Tutte le norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2021; Ad esclusione delle norme in materia di lavoro sportivo e di quelle riguardanti l'abolizione del vincolo sportivo che dovevano entrare in vigore dal 31 dicembre 2023. | <ul style="list-style-type: none"> Tutte le norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2023; Salvo gli articoli: <ul style="list-style-type: none"> ❑ 10 (che disciplina il riconoscimento ai fini sportivi); ❑ 39 (che istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili); ❑ 40 (che incentiva la promozione della parità di genere nello sport); che entrano in vigore il 1° gennaio 2022. |

ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N.

36/2021

L'art. 16 del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato l'entrata in vigore delle norme del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 nel seguente modo:

| | |
|--|--|
| Norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché in materia di rapporto di lavoro sportivo | Entrate in vigore il 1° luglio 2023 |
| Norme abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 | Sono abrogate dal 1° luglio 2023 |
| Abolizione del vincolo sportivo per i nuovi tesserati | Abolito entro il 1° luglio 2023 |
| Per i tesseramenti rinnovati | Prorogato al 1° luglio 2024 |

I DECRETI CORRETTIVI

Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 29 febbraio 2021

Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA RECEPITI ED ATTUATI NEL D. LGS. N. 36/2021

- 1) garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- 2) assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport;
- 3) riconoscere il carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- 4) riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- 5) individuare la figura del lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definire la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale;
- 6) tutelare la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA RECEPITI ED ATTUATI NEL D. LGS. N. 36/2021

7) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

8) disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

9) riordinare in modo formale e sostanziale le disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

10) riconoscere giuridicamente la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

11) Riordinare la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.



2) IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO PRIMA DELLA RIFORMA

IL LAVORATORE SPORTIVO DILETTANTE

Prima della riforma dello sport, non era possibile rinvenire all'interno dell'ordinamento italiano una definizione in «positivo» di sportivo dilettante o di attività sportiva dilettantistica.

La legge n. 91 del 23 marzo 1981

Art. 2 stabiliva che:

«sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Art. 3 prevedeva che la suddetta attività sportiva a titolo oneroso:

«costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato» regolato dalle norme contenute nella legge n. 91/1981.

Corte di Cassazione sentenza n. 602/2014

«Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale.

Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario».

NATURA GIURIDICA E QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Primo orientamento

Natura associativa del rapporto → non è un rapporto di lavoro

Secondo questo orientamento il rapporto tra atleta e sodalizio sportivo si colloca nella categoria dei contratti associativi, sul presupposto che lo svolgimento dell'attività sportiva rientri tra le finalità comuni alle parti contraenti.

Corte di Cassazione n. 10867 del 12 maggio 2009

«Deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talché le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato».

Secondo orientamento

Applicazione analogica della legge n. 91/1981 anche allo sport dilettantistico



Giurisprudenza minoritaria

Non è possibile l'applicazione analogica della legge n. 91/1981 allo sport dilettantistico, in quanto disciplina speciale e pertanto insuscettibile di applicazione analogica ex art 14 della Disposizioni sulla legge in generale.

Art. 14 – Disposizioni sulla legge in generale

*Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi **non si applicano** oltre i casi e i tempi in esse considerati.*

NATURA GIURIDICA E QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Terzo orientamento



La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che tutte le questioni relative ai prestatori di lavoro sportivo, non contemplati dalla legge speciale sul lavoro professionistico, che tuttavia svolgono a titolo oneroso la propria attività lavorativa, **debbono essere risolte ricorrendo alle norme generali giuslavoristiche.**



1. Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)
2. Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
3. Collaborazioni coordinate continuative (Art. 409 n. 3 c.p.c.)

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 67, COMMA 1, LETT. M, TUIR

Rientrano tra i redditi diversi «Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da **qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto**. Tale disposizione si applica anche **ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche** *(Abrogato dall'art. 52, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 36/2021, in seguito alla modifica apportata dal primo decreto correttivo, il D. Lgs. n. 163/2023).*




Circolari:

- n. 121 del 27 giugno 2000;
- n. 32 del 7 febbraio 2001;
- n. 42 del 26 febbraio 2003;
- n. 9 del 22 giugno 2004.

Aveva affermato la non configurabilità di un obbligo contributivo sia per le prestazioni sportive dilettantistiche, sia per le per le collaborazioni amministrativo-gestionali, in quanto i proventi percepiti a seguito di tali prestazioni non rientrano nei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ma tra i redditi diversi.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Nota del 2 maggio 2001;

Circolare del 19 marzo n. Ad/126/03

Ha escluso dei compensi derivanti dall'esecuzione di prestazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo assicurativo, in quanto redditi non assimilati a quelli da lavoro dipendente.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DAL 2021 AL 2022

Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 41397/2021 – conformi altre 32 decisioni pronunciate tra dicembre 2021 e febbraio 2022

Il d.m. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta nel d.lg. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS. Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1, lett. m), t.u.i.r., che dunque determina effetti eccezionali anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 t.u.i.r., relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

- 1) *le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta **da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore** (art. 67, comma 1, t.u.i.r.);*
- 2) *tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società **che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro** e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;*
- 3) *le prestazioni siano rese **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica**, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;*
- 4) *il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso **non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo.***



**3) IL LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO: ATTUALE NORMATIVA**

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. *Definizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a del D. Lgs n. 36/21*

SETTORE DILETTANTISTICO: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico. *Definizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a del D. Lgs n. 36/21*

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

Viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di lavoratore sportivo

Art. 25 Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna **distinzione di genere** e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita **l'attività sportiva verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. **È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.** Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali *(Norma modificata sia dal primo che dal secondo decreto correttivo).*

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

Art. 15 Tesseramento

- 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.**
- 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.**
- 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.**

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

Individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro tramite le mansioni

Art. 25, comma 1: *mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.*

Art. 25, comma 1 ter

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. **Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.**

Per delimitare i confini dell'area del lavoro sportivo non è sufficiente svolgere un'attività lavorativa per un sodalizio sportivo ma occorre che sussistano i seguenti due requisiti:

- 1) Tesseramento;
- 2) Mansioni rientranti nel mansionario previsto dal art. 25, comma 1 ter.

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

SOGGETTI ESPRESSAMENTE ESCUSI DALL'ART. 25, PRIMO COMMA, D. Lgs. 36/2021

- 1) Coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale, anche se tesserati;
- 2) Coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

(Modifica introdotta dal D. Lgs. n. 120/2023).

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

ART. 49 QUINQUIES D. LGS. 171/2005 - ISTRUTTORE PROFESSIONALE DI VELA

E' istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo anche su base temporanea o occasionale.

ART. 49 QUINQUIES - comma 10, lett. A) D. LGS. 171/2005

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i brevetti e le qualifiche professionali rilasciate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela.

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILLETANTISTICO

ART. 49 SEXIES D. LGS. 171/2005 – ELENCO NAZIONALE DEGLI ISTRUTTORI DI VELA

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.**
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno un'età minima di diciotto anni;
 - b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
 - c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
 - d) **sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);**
 - e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
 - f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito della conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre ;
 - g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.

LE TIPOLOGIE CONTRATUALI

Art. 25, comma 2, D. Lgs. 36/2021

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto **di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo**, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Il legislatore della riforma non individua un tipo legale specifico di contratto di lavoro sportivo ma recepisce il principio generale di diritto comune secondo cui **non rileva il *nomen juris* del contratto ma l'aspetto sostanziale del comportamento delle parti ovvero le concrete modalità di svolgimento del rapporto.**

Corte costituzionale, n. 121/1993

*È da precisare che non sarebbe comunque consentito al legislatore **negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura**, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.*

Art. 25, comma 5


Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

LE TIPOLOGIE CONTRATUALI


Lavoro subordinato art. 2094 c.c.

«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore»

Elementi fondamentali della subordinazione



Elementi non decisivi ai fini della sussistenza della subordinazione



LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Cassazione civile sez. lav., 18/06/1998, n. 6114

La qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro **non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti**, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri **che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento**; inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, **quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito**. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro).

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

- La continuità della prestazione, che si sostanzia nella partecipazione ad allenamenti e competizioni con un impegno assimilabile ad autentico orario di lavoro;
- Lo stabile inserimento dell'atleta nell'organizzazione dell'associazione o società sportiva;
- La costante sottoposizione alle direttive della società, attraverso l'esecuzione delle disposizioni impartite da dirigenti e tecnici, nonché la soggezione agli incentivi o alle sanzioni disciplinari irrogate durante lo svolgimento dei campionati e delle gare;
- La corresponsione all'atleta di somme di denaro versate periodicamente.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 26 del D. Lgs. 36/2021, comma 1 - Disciplina del lavoro sportivo subordinato

Al rapporto di lavoro subordinato sportivo non si applicano:

- le disposizioni della legge 300/1970 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – c.d. Statuto dei lavoratori), contenute nell'art. 4 (regolamentazione dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo), nell'art. 5 (accertamenti sanitari, determinando che non sono vietati accertamenti del datore di lavoro su idoneità e infermità per malattia e infortunio del lavoratore sportivo), nell'art. 18 (tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo); le disposizioni della legge 604/1966 (norme sui licenziamenti individuali) contenute nell'art. 1 (stabilisce che il licenziamento di un lavoratore può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo), nell'art. 2 (inefficacia del licenziamento quando lo stesso non è attuato per iscritto e quando non vengono specificati i motivi che lo hanno determinato), nell'art. 3 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), nell'art. 5 (onere della prova della presenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo del licenziamento che spetta al datore di lavoro), nell'art. 6 (la regolamentazione dell'impugnazione del licenziamento), nell'art. 7 (la procedura obbligatoria da attuare in sede di Ispettorato Territoriale del Lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggetto in contesto di datore di lavoro con più di 15 dipendenti), nell'art. 8 (reintegra del posto di lavoro o risarcimento del danno in caso di nullità del licenziamento intimato);
- le disposizioni della legge 223/1991 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, ecc.) contenute nell'art. 24 (norme in materia di licenziamento collettivo nelle imprese con più di 15 dipendenti);
- le disposizioni del D. Lgs. 23/2015 (in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti);
- le disposizioni dell'art. 2103 c.c. (riguarda le prestazioni di lavoro e l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni effettivamente svolte; regola la modifica delle mansioni e dei livelli legali di inquadramento).

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 26, comma 2 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare non si applica:

- il limite della durata massima di 12 mesi (24 in presenza di alcune specifiche condizioni);
- il limite relativo alle proroghe ed ai rinnovi, nonché al numero dei contratti a tempo determinato instaurabili dal datore di lavoro;
- il diritto di precedenza da parte del lavoratore assunto a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro (che comunque in ambito di rapporto di lavoro sportivo sono praticamente inesistenti).

Art. 26, comma 3 D. Lgs. n. 36/2021 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Non vengono menzionate le associazioni e le società sportive, per cui si può ritenere che quando le sanzioni disciplinari sono irrogate da queste ultime, la procedura dell'art. 7 deve essere applicata.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 26, comma 4 D. Lgs. n. 36/2021 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Art. 26, comma 5 D. Lgs. n. 36/2021 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

Art. 26, comma 6 D. Lgs. n. 36/2021 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo


Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Lavoro autonomo art. 2222 c.c.

Il contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera è il contratto con il quale «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»

Elementi essenziali del lavoro autonomo



Normativa applicabile:
Articoli 2223 e seguenti c.c.
Legge n. 81 del 2017

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Le collaborazioni coordinate e continuative art. 409 c.p.c.

L'art. 409 c.p.c. prevede l'applicazione del rito del lavoro anche ai «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

Caratteri della parasubordinazione

1) Continuità della prestazione intesa quale non occasionalità;

2) Coordinazione, ovvero connessione tra le attività del prestatore di lavoro e del committente;

- Le modalità di coordinamento devono essere **determinate consensualmente**;
- È necessario che vi sia **l'organizzazione autonoma dell'attività da parte del collaboratore**, senza quindi ingerenze da parte del committente;

3) Personalità, ossia prevalenza del lavoro personale del prestatore rispetto all'opera svolta da eventuali collaboratori.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Alle collaborazioni coordinate e continuative si applicano:

- L'Art. 429, comma 3, c.p.c. sugli interessi e rivalutazione monetaria;
- L'Art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni;
- L'Art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, il quale assimila ai redditi di lavoro dipendente i redditi derivanti da «*rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita*»;
- La legge n. 335/1995 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative la tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia, superstiti, in precedenza riservata ai lavoratori subordinati.

Alle collaborazioni coordinate e continuative non si applicano:

- La legge n. 604 del 15 luglio 1966 sui licenziamenti individuali;
- La legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori);
- Il decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015;
- L'art. 2119 c.c..

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Le collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico

Art. 28 Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (articolo introdotto con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e poi modificato dal D. Lgs 29 agosto, n. 120)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
 - b) **le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Occorre valutare, sotto il profilo interpretativo, se **il riferimento alle 24 ore settimanali** si intenda come **valore assoluto** o come **media plurisettimanale** prendendo come base temporale la durata del contratto. Con quest'ultima modalità di calcolo potrebbero essere ricomprese nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione sportiva superano il monte ore settimanale, ma lo compensano con la sospensione o riduzione delle attività a fine stagione.

La durata delle prestazioni settimanali andrà quindi indicata nel contratto:

- in modo esplicito (due ore di allenamento tre volte a settimana per un totale di 6 ore settimanali);
- oppure utilizzando dei riferimenti: le ore potrebbero risultare indeterminate all'atto della stipula del contratto ma oggettivamente determinabili, come ad esempio il piano di allenamento. È importante in questo caso fissare il limite massimo di orario.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Presunzione relativa che ammette quindi la prova contraria

L'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere:

- 1) gli enti preposti alle verifiche ed ispezioni (Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL o Agenzia delle Entrate per quanto rispettivamente di competenza);
- 2) il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato.

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione, non per la validità del contratto

Superate le 24 ore il contratto di collaborazione coordinata e continuativa resta valido ed efficace tra le parti ed è sempre possibile stipulare co.co.co. per una durata superiore alle 24 ore ma in questi casi non sarà operativa la presunzione. Graverà, quindi, sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo, l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma del contratto, nonostante la maggiore intensità della prestazione.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Adempimenti e semplificazioni per le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 28 D. Lgs n. 36/2021

Art. 28, comma 3

L'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. **La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.** La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. **Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.** All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Adempimenti e semplificazioni per le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 28 D. Lgs n. 36/2021

Art. 28, comma 4

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Adempimenti e semplificazioni per le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 28 D. Lgs n. 36/2021

Art. 28, comma 4

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, **le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.** Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, **l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.**

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Riepilogando:

- 1) Le comunicazioni preventive al centro per l'impiego (art. 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2021), **che divengono obbligatorie per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con compensi inferiori a euro 5.000,00 annui**, sono effettuate attraverso il Registro delle Attività Sportive dilettantistiche **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**. La comunicazione, quindi, non è più preventiva ma successiva rispetto alla data di inizio del rapporto di lavoro;
- 2) L'iscrizione del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) **può avvenire in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno** (entro il 30 gennaio 2024 per l'anno 2023) o dalla fine del contratto, se anteriore, fermo restando la possibilità di erogare anticipatamente, rispetto alla fine del contratto, i compensi dovuti. Il Libro Unico del Lavoro, inoltre, **può essere tenuto** in via telematica attraverso il Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (art. 28, comma 4, del D. Lgs. 36/2021);
- 3) **Non vi è obbligo di emissione del prospetto paga** se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00 (art. 28, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 36/2021);
- 4) L'art. 35, comma 8-*quinquies*, D. Lgs 36/2021 prevede, infine, una semplificazione riguardo all'obbligo di comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili ai fini del calcolo del contributo (Uniemens). L'invio, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva, potrà avvenire tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Gli adempimenti per le collaborazioni coordinate continuative in assenza dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2:

- 1) aprire la posizione INAIL inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
- 2) verificare se il lavoratore sportivo ha già una posizione presso la gestione separata INPS (Legge 335/1995) come collaboratore, in caso negativo il committente dovrà provvedere ad aprirla;
- 3) comunicare, almeno un giorno prima, al Centro per l'Impiego l'inizio del rapporto di lavoro indicando gli elementi essenziali del contratto: le parti, la durata del contratto, il compenso previsto. La comunicazione viene effettuata attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (<https://www.co.lavoro.gov.it>). I contenuti della comunicazione sono resi disponibili a tutti gli enti coinvolti (INPS e INAIL) ognuno per le proprie competenze;
- 4) istituire il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.);
- 5) emettere il cedolino paga, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore;
- 6) comunicare mensilmente all'INPS con il modello "Uniemens" il dettaglio dei contributi versati: beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- 7) comunicare annualmente all'INAIL, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il totale dei compensi erogati e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 8) predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, nel mese di marzo dell'anno successivo, la Certificazione Unica, che contiene il compenso erogato, le eventuali imposte trattenute al collaboratore e i dati previdenziali, relativi all'imponibile e ai contributi pagati.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Le collaborazioni amministrativo-gestionali art. 37, D. Lgs n. 36/2021

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.** Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che **forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina **dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,** secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con **iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,** secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Sono particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentano le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

1) Si applica la disciplina generale ex art. 409 c.p.c.;

2) I collaboratori amministrativo-gestionali **non vengono qualificati come lavoratori sportivi** (esclusi dall'elencazione dell'art. 25 del decreto) e a essi, pertanto, non si applica la disciplina contrattuale del lavoro sportivo:

- **non potranno beneficiare della presunzione di legge** di cui all'art. 28 per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori qualificati come sportivi;
- **non beneficiano delle semplificazioni** previste dagli art. 28, comma 3 e 4 e art. 35, comma 8-*quinquies*, del d.lgs. 36/2021;

3) **beneficiano**, tuttavia, **delle medesime agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo, che vengono estese a questa categoria di lavoratori non sportivi:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l'aliquota del 25%, nonché la riduzione dell'imponibile contributivo IVS fino al 31 dicembre 2027;
- si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui che opera per tutti i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Ai collaboratori amministrativo-gestionali si applica la disciplina **dell'obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 38/2000:

- ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico:
- denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi e il calcolo del premio di assicurazione,
- denuncia di eventuali variazioni,
- autoliquidazione del premio,
- dichiarazione dei salari;
- il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il lavoro occasionale

Art. 25, comma 3 bis

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Le collaborazioni organizzate dal committente art. 2 D. Lgs. n. 81/2015

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36).


ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Art. 34 D. Lgs. n. 36/2021

INAIL


ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Lavoratori subordinati sportivi



Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa




Si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Art. 35 D. Lgs. n. 36/2021




Lavoratori subordinati sportivi sia dilettanti che professionisti



Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che dal 1° luglio 2023 viene denominato **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**



- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Prestazioni autonome
- Prestazioni autonome occasionali




Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Solo per la parte eccedente l'importo di euro 5.000,00 annui

TRATTAMENTO TRIBUTARIO


Art. 36 D. Lgs. n. 36/2021

Lavoratori subordinati sportivi sia dilettanti che professionisti



Redditi da lavoro dipendente D.P.R. 917/1986

- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Prestazioni autonome
- Prestazioni autonome occasionali



I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00 (calcolato per percipiente).

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà **assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali.**

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere **richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.**».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

(Norma in vigore dal 6 aprile 2014)

Il certificato ha una **validità di 6 mesi** dalla data di rilascio

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato.

1 marca da bollo da **16 euro (Esente da imposta di bollo per le ASD ed SSD)**

1 marca per diritti da **7,08 euro** se il certificato è richiesto con urgenza

1 marca per diritti da **3,54 euro** se il certificato è richiesto senza urgenza

PRIVACY DEI LAVORATORI SPORTIVI

Art. 25, comma 8 D. Lgs. n. 36/2023

Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Obbligo informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali dei dipendenti e collaboratori

IL VOLONTARIO SPORTIVO

Art. 29 Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali **di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.** Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.** Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche **a fronte di autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



**4) ANALISI DI UNA BOZZA DI CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA**

ESEMPIO DI CO.CO.CO. SPORTIVO COME ISTRUTTORE

TRA

L'associazione _____ ASD, con sede a _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. _____, di seguito per brevità denominata associazione, iscritta al registro delle attività sportive al n. _____ e affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV)

E

Il/La Signor/a _____, nato/a il _____, a _____
e residente a _____, Via _____, n. _____, CAP _____
codice fiscale _____,
Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a _____,
Via _____, n. _____, CAP _____, in seguito denominata tecnico,

premesso che

- il tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di istruttore di vela, di essere tesserato alla federazione italiana vela e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima rilasciate per l'insegnamento di detta disciplina;
- la società ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività corsistiche di avviamento alla disciplina della vela e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive;
- la vela è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del consiglio nazionale del Coni e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
- il tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la società e dichiara di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- il tecnico, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni, e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, è interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale, e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
- conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del tecnico dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, l'autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l'assoggettamento a potere disciplinare, ecc.) previsti per i rapporti di lavoro subordinati;

- il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D. Lgs. 81/2015, in quanto l'associazione è di natura sportivo – dilettantistica;
- il tesserato si dichiara disponibile a sottoscrivere il modulo di tesseramento per la stagione sportiva di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso tecnico si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D. Lgs. 36/2021 per come novellato dal D. Lgs. 163/2022;
- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a ____ mesi così come se non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa prescritta;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- il tecnico dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della Federazione italiana vela ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- il tecnico è consapevole che del presente rapporto si darà comunicazione al centro per l'impiego e si procederà all'iscrizione nel libro unico del lavoro;
- il tecnico dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies*, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- il tecnico autorizza la società a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il tecnico presterà la sua attività nell'interesse della società quale istruttore di vela con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

2. Il rapporto così costituito tra la società e il tesserato, essendo privo di vincolo gerarchico ed essendone state concordate le modalità di svolgimento si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2015.

3. A tal fine ha dichiarato:

di non essere un dipendente pubblico *oppure*

di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (*ex* articolo 25, comma 6, D. Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 1).

4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l'attività sportiva per *factum principiiis* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto .

5. L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico sportivo.

6. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività specifica di istruttore di vela.

7. La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal tecnico e comunque non sarà superiore ad un impegno di 24 ore settimanali al netto della eventuale assistenza di propri atleti ad attività agonistiche Pertanto non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D. Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa.

8. Pertanto, pur non essendo sottoposto ad alcuna subordinazione gerarchica, il tecnico farà riferimento, per l'esercizio dei suoi compiti, al presidente della società con il quale dovrà concordare le modalità di svolgimento della propria prestazione.

9. In caso di recesso si applicherà quanto previsto dall'articolo 2237, cod. civ..

Articolo 3 – Impegni del tecnico

1. Il tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive *antidoping* e dal codice di comportamento sportivo del Coni. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della Federazione italiana vela, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla federazione e/o dal Coni.
2. Il tecnico si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla società.
3. Il tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
4. Il tecnico dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____. La società si impegna a organizzarsi per fare effettuare la prestazione nelle fasce orarie proposte dal tecnico.

Articolo 4 – Prestazioni a carico del tecnico

1. Il tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società. In caso di sua impossibilità documentata potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia. Il tecnico sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati con la società.
2. Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
3. All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e, conseguentemente, il regolare svolgimento degli allenamenti, sarà cura del tecnico provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirlo in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell'articolo 2232, cod. civ., si instaurerà tra la società e il suo sostituto e anche i rapporti di natura economica dovranno essere regolati dal tecnico nei confronti del suo sostituto, fermo restando da parte della società l'impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutte le ore di attività svolte. Il tecnico, pertanto, sarà in ogni caso l'unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente esonera la società da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti.

Articolo 5 - Compenso del Tecnico

1. Il compenso previsto viene determinato consensualmente nell'importo lordo pari ad euro _____, per ogni singola ora lavorata.
2. Le parti hanno consensualmente convenuto di determinare un corrispettivo specificatamente "*orario*", in quanto è stata ritenuta l'unità di misura più facilmente utilizzabile per quantificare l'operato.
3. Il tecnico, entro il termine di ogni mese, consegnerà il prospetto dell'attività oraria prestata e delle eventuali spese sostenute nonché idonea certificazione sul totale dei compensi per lavoro sportivo ricevuti nel periodo di imposta; la società eroga il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza.
6. Al tecnico spettano le detrazioni d'imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.
7. Il tecnico dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva.
8. Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.
9. Al tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell'incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dagli usi aziendali che il tecnico dichiara di conoscere e accettare.
10. Stante la specifica caratteristica del presente contratto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel presente contratto in favore del tecnico. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione e che non siano coperti dalle polizze stipulate dalla società in vigore.

Articolo 6 – Durata dell’incarico

1. Il presente contratto decorre dal _____ e terminerà il _____, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell’accordo. Al termine dell’incarico il tecnico dovrà riconsegnare alla società ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

Articolo 7 - Risoluzione anticipata

1. Le parti convengono che l’apposizione del termine di cui all’articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell’articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del tecnico. In tal caso al tecnico saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per contattarmi:

E-mail: vincenzo.sparaco@sportlex.it

Telefono: 338-3932879

Sito web: www.sportlex.it